



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania

C.F. 82001990876- P.IVA 019 78050878-C.C.P.15889959 Tesoreria Comunale - tel. (095) 661005-

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(Art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

1 - Introduzione Generale

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

L'obiettivo del piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; e deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Con riferimento all'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzione delle funzioni dei consigli comunali, limitatamente alle lett. e) – g), si ritiene riservata al consiglio comunale le linee di indirizzo da osservare nella predisposizione del piano di razionalizzazione.

2. Attuazione

Approvato il piano operativo lo stesso dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Dovrà essere altresì attuato, in determinati casi, anche mediante atti gestionali dei rispettivi organi di governo delle società partecipate (assemblee e cc.dd.aa.).

Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- b) afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:
 - o a) *“allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;*
 - o b) *“all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;*
- Il comma 568-ter riprende alcune specificità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: *“Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”*

II – Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie dirette

Il comune di Castel di Iudica partecipa al capitale sociale delle seguenti società:

N.	Ragione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazione in %	Note
1	A.S.I. :Agenzia di sviluppo integrato S.P.A.	Programmazione e pianificazione dello sviluppo del comprensorio del Calatino Sud Simeto	0,90	In Liquidazione
2	S.I.E. s.p.a. Servizi Idrici Etnei	Gestione del servizio idrico integrato	0,199	
3	Kalat Ambiente S.P.A. : società d'ambito della gestione integrata dei rifiuti	Gestione integrata dei rifiuti dell'ato	2,96	In liquidazione
4	Kalat Ambiente S.R.R	Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14 ct provincia sud	3,11	

Le partecipazioni societarie indirette

Il comune di Castel di Iudica partecipa indirettamente al capitale sociale delle seguenti società:

N.	Ragione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazione in %	Note
1	Kalat Impianti S.R.L.	Raccolta e gestione dei rifiuti	3,11	

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza e ai soli fini conoscitivi, si precisa che il comune di Castel di Iudica, oltre a far parte dell'unione dei comuni "Corona degli Erei", detiene la partecipazione dei seguenti consorzi e associazioni:

N.	Ragione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazione in %	Note
1	Consorzio ambito territoriale ottimale Catania (ATO 2CT)	Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato della provincia di Catania	0,40	In Liquidazione
2	Consorzio Turistico e delle attività produttive (DUCEZIO)	Individuare, organizzare e supportare ogni azione	8,33	

		diretta a promuovere, qualificare ed incrementare il turismo e le attività economiche sociali e culturali		
3	Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo	Gestione associata, omogenea ed unitaria dei beni confiscati a COSA NOSTRA dei comuni aderenti conferiranno in godimento al patrimonio consortile		
4	Associazione Gal Kalat	Sostenere e promuovere lo sviluppo socio-economico dell'area del calatino		
5	C.A.R.A di Mineo (Consorzio per la conduzione e gestione dei servizi del centro d'accoglienza)	Conduzione e gestione dei servizi del centro d'accoglienza per richiedenti asilo		In Li quidazione

III PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

A.S.I. :Agenzia di sviluppo integrato S.P.A. in liquidazione

La società di sviluppo integrato S.P.A. è di proprietà del comune per il 0,90% dopo la delibera di G.C. nr. 103 del 28.12.2004. La società è in liquidazione dopo delibera di assemblea straordinaria del 05.11.2010. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto risulta essere già avviato con la messa in liquidazione.

S.I.E. s.p.a. Servizi Idrici Etnei

La società Servizi idrici etnei S.P.A. è di proprietà del comune per il 0,199% dopo la delibera di G.C. nr. 33 del 14.04.2005. In riferimento alla società si rileva che il comune ad oggi non ha ricevuto nessun tipo di servizio e il mantenimento della partecipata non ha nessun effetto di natura finanziaria sul bilancio comunale. E' in corso una valutazione sulla dismissione della partecipazione.

Kalat Ambiente S.P.A. : società d'ambito della gestione integrata dei rifiuti

La società Kalat Ambiente S.P.A. è di proprietà del comune per il 2,96% dopo la delibera commissariale nr. 2 del 17/12/2002 di adesione e della delibera nr. 25 del 30.03.2004 con la quale l'ente ha aderito all'aumento del capitale sociale. La società è in liquidazione dopo delibera di assemblea straordinaria del 15.06.2011, in osservanza della legge regionale nr.9/2010. La stessa legge disciplina la messa in liquidazione delle società d'ambito esistenti e la costituzione delle SRR

dell'ato ct2. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto risulta essere già avviato con la messa in liquidazione.

Kalat Ambiente S.R.R. : Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14 ct provincia sud

La società Kalat Ambiente S.R.R. è di proprietà del comune per il 3,11% dopo la delibera di C.C. nr. 23 del 03.09.2012. L'obiettivo della società è quello del coordinamento e della regolamentazione del servizio gestione rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud di cui all'art. 6 della legge regionale nr. 9/2010. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni al mantenimento delle SRR. La società incide sul bilancio dell'ente per la spesa relativa al funzionamento della stessa. E' obiettivo dell'ente proporre una rivisitazione del piano economico della società, al fine della riduzione dei costi di funzionamento, con risvolti positivi sul bilancio dell'ente.

Kalat impianti s.r.l. raccolta e gestione dei rifiuti:

La società Kalat impianti S.R.L. è di proprietà del comune per il 3,11% dopo la delibera di G.C. nr. 49 del 26.09.2013. La società è in "House providing" alla Kalat Ambiente S.R.R. per la "gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata". Ad oggi il comune usufruisce del servizio di smaltimento della raccolta differenziata. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni alla partecipazione in dette società ai sensi della legge regionale nr. 9/2010. E' obiettivo dell'ente aumentare la percentuale di smaltimento dei rifiuti differenziati con conseguenti vantaggi economici legati alla riduzione della spesa di smaltimento e nello stesso tempo aumento delle entrate relative ai dividendi che la società ripartirà ai comuni consorziati.